

OGGETTO: Servizio Tesoreria del Comuni di Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo e Carzano per gli anni 2020-2024 con opzione di rinnovo: approvazione schema di Convenzione per affidamento in concessione del servizio ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. 267/2000.

Il relatore comunica la proposta di deliberazione elaborata dai competenti Uffici.

Gli Enti pubblici, per lo svolgimento del complesso di operazioni legate alla propria gestione finanziaria e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli altri adempimenti connessi previsti dalle norme, devono avvalersi di un servizio di tesoreria. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al Comune e viene gestito dal tesoriere.

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)*", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale TAA, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento; nello specifico trovano applicazione gli articoli dal 209 al 226 del Titolo V intitolato Tesoreria.

Il Servizio di Tesoreria del Comune di Telve è stato affidato, a seguito di idonea procedura di gara ad evidenza pubblica, per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2018 alla Cassa Rurale Valsugana e Tesino s.c.a.r.l. con sede legale a Strigno alle condizioni previste nel capitolato approvato con delibera consiliare n. 35 dd. 05.12.2005 e nell'offerta prodotta.

Il Servizio di Tesoreria del Comune di Telve di Sopra è stato affidato, a seguito di idonea procedura di gara ad evidenza pubblica, per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019 alla Cassa Rurale Valsugana e Tesino s.c.a.r.l. con sede legale a Strigno alle condizioni previste nel capitolato approvato con delibera giuntale n. 61 dd. 16.10.2014 e nell'offerta prodotta.

Il Servizio di Tesoreria del Comune di Castelnuovo è stato affidato, a seguito di idonea procedura di gara ad evidenza pubblica, per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2018 alla Cassa Rurale Olle- Samone- Scurelle Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa con sede legale a Borgo Valsugana (TN) alle condizioni previste nel capitolato approvato con delibera giuntale n. 81 dd. 25.09.2013 e nell'offerta prodotta.

Il Servizio di Tesoreria del Comune di Carzano è stato affidato, a seguito di idonea procedura di gara ad evidenza pubblica, per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019 all'Istituto Credito Valtellinese s.c. alle condizioni previste nel capitolato approvato con delibera giuntale n. 75 dd. 24.09.2014 e nell'offerta prodotta.

Con successive deliberazioni n. 147 dd. 11.10.2018 e n. 117 dd. 27.12.2018, le giunte comunali di Telve e di Castelnuovo hanno prorogato l'affidamento del servizio in parola fino al 31.12.2019 al fine di consentire l'espletamento di un'unica procedura a livello sovracomunale.

Alla luce di quanto sopra, emerge dunque che il Servizio di Tesoreria dei sopra citati Enti giungeranno a scadenza il 31 dicembre 2019.

In applicazione a quanto previsto all'art. 9 *bis* della legge provinciale n. 3/2006 e ss.mm.i, i comuni di Telve (capofila), Telve di Sopra, Castelnuovo, Carzano, Scurelle e Samone – costituenti l'ambito territoriale 3.2 – hanno l'obbligo di gestione in forma associata dei servizi e delle funzioni di cui alla citata normativa provinciale, tra cui, tra l'altro, figura anche il Servizio di contabilità. I Comuni di Samone e Scurelle, fin da subito, hanno presentato ricorso prima al TRGA di Trento e ora al Consiglio di Stato, contro la gestione associata, pertanto ad oggi non operano al servizio associato. Tra gli obiettivi della gestione associata vi è quello imposto dalla Provincia Autonoma di Trento di riduzione della spesa strutturale.

A tal riguardo, si ritiene che le economie di spesa siano raggiungibili anche mediante l'indizione di gare condotte unitariamente per più comuni – e che in questo caso coinvolgono le Amministrazioni di Telve,

Telve di Sopra, Castelnuovo e Carzano – in quanto, da un lato, permette il potenziale raggiungimento di migliori condizioni economiche e, dall'altro consente una più semplice gestione dei rapporti contrattuali grazie all'individuazione di un unico operatore economico con cui le Amministrazioni sono chiamate ad interfacciarsi.

Al riguardo, si evidenzia che l'art. 36 *ter* 1, comma 2 *ter* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. prevede, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000, che i medesimi affidino i contratti ricorrendo alla centrale di committenza di cui all'art. 39 *bis*, comma 1 *bis*, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge.

Ciò detto, è emersa l'opportunità di procedere all'indizione di un'unica procedura di gara in quanto ciò permette il potenziale raggiungimento di migliori condizioni economiche nonché un risparmio relativamente al costo del personale adibito allo svolgimento della procedura di gara, cui seguirà, per ciascun Comune coinvolto, la stipulazione di un contratto con il soggetto individuato quale Tesoriere.

A fini di cui sopra, si rende ora necessario che l'Amministrazione di Castelnuovo deleghi il Comune di Telve (capofila della gestione associata) ad avviare, ai sensi dell'articolo 210 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, un'unica procedura per l'affidamento del servizio in parola, demandando al comune di Telve tutti gli atti inerenti e conseguenti la procedura di gara, cui seguiranno distinti rapporti contrattuali tra il Tesoriere e ciascun Ente (Telve, Telve di Sopra, Carzano e Castelnuovo).

Nello specifico, il Servizio di Tesoreria è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 203 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., il quale prevede che *“i comuni hanno un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o ad altri soggetti autorizzati dalla legge”*;
- articoli, dal 209 al 226, del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e, nello specifico, l'art. 210 rubricato *“Affidamento del servizio di tesoreria”* che dispone che:
 - l'affidamento del servizio di tesoreria sia effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di contabilità di ciascun ente con modalità che rispettino i principi della concorrenza;
 - il rapporto sia regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;
- art. 47 rubricato *“Affidamento del servizio di tesoreria”* del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Castelnuovo secondo cui il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura aperta o negoziata, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente;
- art. 48 rubricato *“Regolazione del servizio di tesoreria”* del citato Regolamento di contabilità di Castelnuovo che stabilisce che il servizio di tesoreria è disciplinato da una convenzione approvata dall'organo consiliare dell'ente e dalle altre norme in materia.

Ciò detto, si rileva dunque che il rapporto tra il soggetto Tesoriere e il Comune è regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare; la convenzione contiene sostanzialmente le clausole contrattuali che disciplinano i rapporti tra Amministrazione comunale e tesoriere, che saranno integrate con i contenuti dell'offerta prodotta in sede di gara per l'affidamento del servizio.

Come affermato dalla giurisprudenza (Cassazione Civile – Sezioni Unite 03.04.2009 n. 8113, Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 3377 del 6 giugno 2011), e ribadito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con indirizzo consolidato, la convenzione di tesoreria *“va qualificata in termini di rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico denaro ed il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento”*. In questo senso, quindi, la gara di tesoreria si sostanzia in una gara per l'affidamento di una concessione di servizi.

Atteso pertanto che, configurandosi come concessione, ai fini dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio, trovano applicazione:

- la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;
- la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- le disposizioni degli articoli 164 e seguenti del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Ai fini della quantificazione del valore contrattuale, si rileva che l'art. 6, comma 11 della Legge provinciale 2/2016 dispone che *“per le concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia*

comunitaria si applica l'art. 8 della direttiva 2014/23/UE, secondo il quale il valore di una concessione è costituito dal *“fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'I.V.A., stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”*.

Il servizio di tesoreria non dà luogo al riconoscimento di corrispettivo economico, in quanto il servizio stesso è svolto gratuitamente dal tesoriere, né attribuisce al Tesoriere il diritto a ritenere introiti provenienti dagli utenti.

Ai fini della valutazione del valore complessivo della concessione e allo scopo di individuare la normativa applicabile per la scelta del contraente, si è dunque tenuto conto di tutte le potenziali entrate di competenza del Tesoriere (onorari, commissioni, interessi e altre forme di remunerazione), stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base della media degli introiti degli anni precedenti e includendo anche i proventi relativi alle opzioni previste nel capitolato, i costi applicati ai servizi bancari di cui all'offerta e la stima degli interessi passivi calcolati sulle anticipazioni di cassa che presumibilmente il tesoriere potrebbe dover concedere alla luce della situazione di liquidità di cassa del Comune degli ultimi esercizi finanziari.

Alla luce di quanto sopra, dal conteggio effettuato dal Servizio Finanziario associato - determinato sulla base dell'importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi liquidati - dagli Enti attualmente serviti - al Tesoriere nel triennio precedente -, risulta che il valore complessivo della concessione, come sopra definita, è stimabile in circa euro 40.000,00 (oneri esclusi), comprensivo dell'eventuale rinnovo e, pertanto, sotto soglia di rilevanza comunitaria, pari a euro 5.225.000,00.

Si evidenzia altresì che, ai sensi della normativa in materia sull'affidamento di beni e servizi, l'attività di cui trattasi non risulta fra i servizi di cui alle convenzioni quadro stipulate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) ed al mercato elettronico provinciale (MEPAT), né tra i servizi di cui alle convenzioni CONSIP in vigore e al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), pertanto si procederà al di fuori degli strumenti di acquisto elettronici.

Sulla base di tutto quanto sopra esposto e in attuazione degli atti normativi sopra citati, i competenti Uffici hanno predisposto l'elaborato denominato *“Schema di convenzione di Tesoreria”*, che costituisce il progetto di servizio, contenente le clausole fondamentali destinate a regolare il negozio (Allegato 1), che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione.

Al riguardo si evidenzia che tale elaborato – tenuti fermi i suoi elementi essenziali - potrà essere modificato e implementato rispetto allo schema approvato in questa sede, dalla Giunta comunale dell'Ente capofila e dai competenti Uffici, al fine di perfezionare e meglio dettagliare la disciplina ivi contenuta o di adattarla in modo tale da evitare che la gara vada deserta considerati anche i tempi utili per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico in parola, autorizzando fin d'ora la giunta comunale a concedere se necessaria una proroga tecnica all'attuale gestore fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario.

Per sommi capi, gli elementi fondamentali dello schema di detta convenzione sono rinvenibili nei seguenti punti:

- non è previsto compenso a favore del Tesoriere, per cui deve intendersi che il servizio è reso gratuitamente, con eventuale rimborso delle sole spese documentate di cui allo schema di Convenzione,
- la durata è stabilita in anni cinque (5), con decorrenza 01.01.2020 e scadenza al 31.12.2024, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità e dal d.lgs. 267/2000, con opzione di proroga;
- il servizio sarà affidato - mediante procedura negoziata sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attesa la peculiarità del servizio, che necessita di una valutazione sia economica che di carattere qualitativo, e in aderenza alla previsione normativa di cui all'art. 16 della Legge provinciale 2/2016, che individua nell'offerta economicamente più vantaggiosa il criterio da utilizzare in via prioritaria.

Nel caso di specie, si ritiene rilevante valutare anche le modalità organizzative e qualitative con le quali i partecipanti alla gara si propongono di garantire il corretto espletamento del servizio in concessione, al fine di assicurare la miglior qualità del predetto servizio particolarmente delicato e importante anche, ma non solo, nei rapporti con l'utenza del Comune, così da garantire la regolarità dello svolgimento della fondamentale funzione istituzionale di tesoreria.

Alla luce di quanto sopra, si propone al Consiglio comunale di delegare al Comune di Telve l'espletamento della procedura di gara per l'individuazione dell'Istituto Bancario cui affidare il Servizio di

Tesoreria delegando allo stesso tutti gli atti inerenti e conseguenti la procedura medesima, cui seguiranno distinti rapporti contrattuali tra il Tesoriere e i quattro Enti coinvolti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e condivisa la relazione testé svolta;

Letto e osservato lo schema di Convenzione che si compone di 39 articoli;

Considerato che in virtù di quanto previsto all'art. 210, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presente atto rientra nella propria competenza a disporre;

Ritenuto di dover rendere, con separata votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice Enti Locali L.R. 2/2018 e ss.mm., stante l'urgenza di dar corso ai provvedimenti che ne conseguono;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Castelnuovo approvato con delibera consiliare n. 23 dd. 19.12.2017;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 185 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in data odierna;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile di cui all'art. agli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 in quanto non comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

Con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0 su n. 12 presenti e votanti, essendosi astenuti n. 0 Consiglieri, palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta,

DELIBERA

1. di approvare, per le finalità meglio esplicitate in premessa, lo Schema di Convenzione per l'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria dei Comuni di Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo e Carzano per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2024, con opzione di proroga per uguale periodo o frazione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (*allegato 1*);
2. di individuare il Comune di Telve quale capofila della procedura di affido del Servizio di Tesoreria dei Comuni di Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo e Carzano;
3. di dare atto che il Servizio di Tesoreria sarà affidato, mediante procedura negoziata, previa gara tra gli istituti di credito invitati dall'Amministrazione di Telve, ai sensi del combinato disposto dell'art. 210 del d.lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
4. di specificare che compete alla Giunta comunale dell'Ente capofila, al Segretario comunale e ai competenti uffici l'adozione degli atti relativi all'approvazione dei criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della lettera di invito e di ogni altro documento inerente all'affidamento in parola;
5. di dare atto che il presente schema di convenzione – tenuti fermi gli elementi essenziali - potrà essere modificato e implementato rispetto allo schema approvato in questa sede dalla Giunta comunale del Comune di Telve e dai competenti Uffici al fine di perfezionare e meglio dettagliare la disciplina ivi contenuta o di adattarla in modo tale da evitare che la gara vada deserta;
6. di autorizzare fin d'ora, per le ragioni di cui in premessa, l'eventuale proroga tecnica all'attuale gestore fino all'individuazione del nuovo gestore all'esito della procedura di gara;

7. di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa tra le parti, autorizzando fin d'ora il rappresentante legale dell'Ente alla sottoscrizione del medesimo;
8. di dichiarare la presente, mediante distinta votazione - favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti-, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm., al fine di provvedere ad attuare nel minor tempo possibile i provvedimenti che ne conseguono;
9. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 37 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi